

N. 04695/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 10451/2013 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10451 del 2013, proposto da:

Pierfrancesco Di Maro, Marcacci Renata, Gravina Ilenia, Calcagno Assunta, De Maffutiis Ugo, Nappa Dalila, Cicia Lidia, Basile Giuseppina Francesca, Nuzzo Emilia, Gagliardo Clemente, Salierno Alessandra, Del Prete Chiara, Tartaglione Mariarosaria, Finelli Martina, Affinito Saverio, De Rosa Andrea, D'Iglio Imma, Mazzocca Annalisa, Pennini Vincenzo, De Vivo Rosa, Nocerino Roberta, Palumbo Rossana, Golino Ivana, Bonamico Antonio Fiorino, La Manna Martina, Marsico Daniele, Cuzzo Andrea, Abbate Massimiliana, Di Rubba Simona, Cangiano Cecilia, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca, Universita' degli Studi di Bari, Universita' degli Studi di Bari (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Bologna, Universita' degli Studi di Brescia, Universita' degli Studi di Cagliari, Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", Universita' degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio", Universita' degli Studi del Molise, Universita' degli Studi di Ferrara, Universita' degli Studi di Firenze, Universita' degli Studi di Foggia, Universita' degli

Studi di Genova, Universita' degli Studi di L'Aquila, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Milano, Universita' degli Studi di Milano (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Milano Bicocca, Universita' degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele, Universita' degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore", Universita' degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi di Napoli "Federico II", Seconda Universita' di Napoli, Seconda Universita' di Napoli (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Padova, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Parma, Universita' degli Studi di Pavia, Universita' degli Studi di Pavia (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Perugia, Universita' degli Studi di Pisa, Politecnica delle Marche, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" - Policlinico, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" - Policlinico (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" Polo Pontino, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" Sant'Andrea, Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata", Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Lingua Inglese), Universita' degli Studi di Roma - Campus Bio-Medico, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Siena, Universita' degli Studi di Torino "L. Gonzaga", Universita' degli Studi di Trieste, Universita' degli Studi di Udine, Universita' degli Studi di Varese "Insubria", Universita' degli Studi di Vercelli "Avogadro", Universita' degli Studi di Verona, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Torino;

*nei confronti di*

Grimaldi Lucia, Delli Carpini Andrea, Cacciola Maria, Musti Matteo, Ruocco Angela Maria, Salerno Claudia, Sapio Flavia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della graduatoria nazionale pubblicata il 23/9/2013 concernente i risultati della prova di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2013/2014, nella parte in cui ai ricorrenti non sono stati attribuiti i punti del c.d. bonus maturita' di cui al d.m. 449/13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nella considerazione che l'istanza cautelare vada accolta nei termini di cui nel prosieguo e che quindi tale accoglimento potrebbe pregiudicare la posizione di quanti, per essere collocati nella graduatoria di merito per l'accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia presso le Università nell'epigrafe del ricorso indicate in posizione superiore a quella del ricorrente, potrebbero venire pretermessi dalla sua nuova posizione derivante dalla valutazione del bonus maturità;

Avuto riguardo all'ordinanza n. 9598 dell'11 novembre 2013 con la quale la Sezione ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami da pubblicarsi sul sito web del MIUR, dato il rilevante numero di controinteressati;

Rilevato che pertanto l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile

all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, le Università nell'epigrafe del ricorso hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che le Università nell'epigrafe del ricorso indicate, nonché resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare a ciascuno dei ricorrenti per la parte che li riguarda un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo

dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

Avuto riguardo ai precedenti specifici della Sezione sul cd. bonus maturità (cfr. Ordinanze nn. 4583, 4585, 4587 del 25 novembre 2013);

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della proposta istanza cautelare, osservando le seguenti scansioni temporali:

1. immatricolazione con riserva di parte ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;
2. predisposizione, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dall'art. 20, commi 1 bis e ss., del DL. n. 104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n. 128 del 2013;
3. scioglimento in senso positivo o negativo della riserva dell'immatricolazione, eventualmente indicandosi, da parte del Ministero, la sede universitaria, tra quelle prescelte da parte ricorrente, nella quale questi figuri in posizione utile, consentendo ovviamente il trasferimento presso detta ultima sede;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 giugno 2014;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza di misura cautelare nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

Rinvia per la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 giugno 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)